Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 250 del 26 ottobre 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°), a sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°), a otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°), a ottanta posti di primo medico (grado 9°) nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°), a sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°), a otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°) e a ottanta posti di primo medico (grado 9°) nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo *A*):

a) per due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°);

b) per sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°);

c) per otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°);

d) per ottanta posti di primo medico (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) medici delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali medici delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) medici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia università di Roma, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 5° del ruolo dei medici della Direzione generale della sanità pubblica da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(3588)

Concorso a due posti di ispettore chimico di 1ª classe (grado 6°), a tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°), a quattro posti di primo chimico (grado 9°) nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire concorsi per titoli a due posti di ispettore chimico di 1ª classe (grado 6°), a tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°) ed a quattro posti di primo chimico (grado 9°) del ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo *A*):

a) per due posti di ispettore chimico di 1ª classe (grado 6°);

b) per tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°);

c) per quattro posti di primo chimico (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) chimici delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di chimico, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) chimici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 60 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno da cui risulti che il candidato è inscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex-combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana, richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al sesto da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3589)

Concorso a un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°). a cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°), a sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°), a quindici posti di primo veterinario (grado 9°) nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli ad un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°), a cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°), a sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°) e a quindici posti di primo veterinario (grado 9°);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A):

a) per un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°);

b) per cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°);

c) per sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°);

d) per quindici posti di primo veterinario (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) veterinari delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali veterinari delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) veterinari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) dal certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S.E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) dell'ispettore generale capo del servizio veterinario della Direzione generale della sanità pubblica;

e) del Capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(3590)

Concorso a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale pei Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 490/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) chimici delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di chimico, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) chimici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda la lingua estera (inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova; e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quella in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con l'indicazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163:

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi:

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di quattro prove pratiche o di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prova scritta:

L'igiene generale (suolo, aria, acqua, abitazioni, alimenti e bevande).

Prove pratiche:

1) L'analisi qualitativa d'una miscela di almeno cinque acidi e cinque basi.

2) Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali organici.

3) Chimica applicata all'igiene.

4) Riconoscimento di una sostanza organica.

Prova orale:

Discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche.

La legislazione speciale riguardante l'esercizio delle farmacie: leggi, regolamenti, circolari ed istruzioni in vigore. Farmacopea ufficiale.

Ispezione alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici. Gas tossici. Sostanze stupefacenti.

Ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie.

Ordinamento sanitario delle Colonie.

Legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso.

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 3765.

Conoscenza di una delle lingue tedesca o inglese (traduzione a vista nell'italiano dalla lingua prescelta - conversazione).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sette decimi nelle prove pratiche con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

c) di due docenti ordinari delle Regie università specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi e per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguano immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(3591)

Concorso a quattro posti di ispettore superiore (grado 6°), a sei posti di ispettore capo (grado 7°), a dodici posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1-3-1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a quattro posti di ispettore superiore (grado 6°); a sei posti di ispettore capo (grado 7°) e a dodici posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°) del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo *A*):

a) per quattro posti di ispettore superiore (grado 6°);

b) per sei posti di ispettore capo (grado 7°);

c) per sei posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto gli appartenenti al ruolo del personale direttivo del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda: ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è inscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex-combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, al Ministero delle comunicazioni, lo stato matricolare civile degli aspiranti.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

d) di un funzionario di gruppo *A*), di grado non inferiore al 6° della Direzione generale delle poste e dei telegrafi da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;

e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segetario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà, provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3592)

Concorso a otto posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a otto posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a otto posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto gli appartenenti al ruolo del personale direttivo del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi — di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, con l'indicazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà al Ministero delle comunicazioni lo stato matricolare civile degli aspiranti.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, postali l'uno e telegrafico l'altro, verteranno sui programmi annessi al presente bando.

Gli aspiranti indicheranno nella domanda su quale programma intendono sottoporsi alla prova.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

c) di due docenti ordinari delle Regie università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

PROGRAMMI DI ESAME.

PROGRAMMA POSTALE.

(E' consentito l'uso dei codici, delle leggi e dei dizionari per le lingue estere).

Esami scritti.

1° - *a*) Diritto amministrativo (nozioni fondamentali).

b) Leggi organiche dell'Amministrazione postale-telegrafica; legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, leggi sulle pensioni, sulla cedibilità e sequestrabilità dello stipendio - Leggi sulla Cassa depositi e prestiti, sugli infortuni e sulle assicurazioni.

2° - Risoluzione di uno o più quesiti pratici sui servizi postali, ed in materia di legislazione postale interna ed internazionale. (E' consentito anche l'uso dei regolamenti e delle istruzioni).

Nello svolgimento del tema, il candidato dovrà analizzare le norme legislative, regolamentari ed amministrative che si applicano ai casi pratici proposti.

3° - Diritto civile e commerciale.

4° - *a*) Scienza delle finanze - I principî fondamentali della legislazione finanziaria - Le spese pubbliche relative norme giuridiche - L'ordinamento del bilancio - Le entrate ordinarie - Le entrate straordinarie in generale - Il Debito pubblico.

b) Contabilità di Stato e contabilità speciale della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Concetto generale - Legislazione italiana - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia; norme speciali per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi - Bilancio dello Stato con riguardo all'Amministrazione postale-telegrafica - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato e dell'Amministrazione P. T. - Organi contabili e di controllo centrali e territoriali che presiedono ed attuano la gestione patrimoniale e finanziaria nell'Azienda dello Stato e delle poste e dei telegrafi - Servizio di tesoreria nell'Amministrazione dello Stato - Custodia e movimento di fondi nell'Amministrazione postale e telegrafica - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti amministrativi e giudiziali - Contabilità extra bilancio dei vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali.

c) Diritto corporativo e sindacale (nozioni generali).

5° - (facoltativa). Traduzione scritta di un brano dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca, greca moderna.

Esame orale.

Oltre le materie delle prove scritte:

1° - Statistica: concetto e metodo della statistica - Preparazione, rilevazione, elaborazione, critica, e raggruppamento dei dati - Demografia.

2° - Codice penale (nozioni fondamentali sui delitti di inviolabilità del segreto, di peculato, di concussione, di corruzione, di abuso di autorità, di violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, di falso, di truffa, di appropriazione indebita, di ricettazione(- Codice di procedura penale (nozioni fondamentali).

3° - Economia politica (nozioni fondamentali).

4° - Storia della colonizzazione dell'Africa.

5° - Geografia politica ed economica dell'Africa.

6° - Ordinamenti politico-amministrativi-contabili dell'Africa Italiana.

7° - Organizzazione dei Servizi postali.

PROGRAMMA TELEGRAFICO.

(E' consentito l'uso dei Codici, delle leggi e dei dizionari per le lingue estere).

Esami scritti.

1° - A) *Fisica.*

a) Nozioni di meccanica, moto uniforme e vario - moto oscillatorio - moto ondulatorio - rappresentazione delle velocità e delle accelerazioni, loro composizione - condizioni di equilibrio di più forze - macchine semplici - postulati della dinamica - moto di un corpo soggetto all'azione della gravità - moto del pendolo - concetti di lavoro e di energia.

b) Nozioni di acustica: generazione, propagazione e recezione del suono - intensità, altezza e timbro del suono - scala musicale - corista - organo vocale orecchio.

c) Elettricità e magnetismo - campo elettrico - corpi elettrizzati - fenomeni elettrici - azioni elettriche - conduttori e dielettrici - forza elettrica legge di Coulomb; potenziale elettrico - energia elettrostatica - condensatori elettrici e loro raggruppamento - scintilla elettrica - scariche nei tubi a gas rarefatti - corrente elettrica di conduzione e di spostamento - pile elettriche e loro raggruppamenti - legge di Ohm e di Kirchoff, loro applicazione, elettrolisi, accumulatori - campo magnetico, calamite, fenomeni magnetici, azioni magnetiche, forza magnetica, potenziale magnetico, energia magnetica, magnetismo indotto, magnetismo terrestre, elettromagnetismo, azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche, galvanometri, le leggi di Biot e Savart, solenoide, leggi della induzione elettromagnetica, nozioni sulle unità di misure elettriche e magnetiche.

B) *Chimica.*

Fondamenti teorici, nozioni sui corpi semplici e composti, in ispecie di quelli che trovano applicazione nella telegrafia e nella telefonia - reazioni che hanno luogo nelle pile, e negli accumulatori - metodi di iniezioni per la conservazione dei legnami.

2° - A) *Telegrafia e telefonia con e senza fili.*

a) Telegrafia con fili: apparecchi telegrafici in uso nell'Amministrazione, loro descrizione e funzionamento, loro circuiti, impianto degli uffici telegrafici - macchinario elettrico, batterie, commutatori, ed altri organi comunemente impiegati, apparecchi di traslazione, sistemi di trasmissione duplex e multiplex; cenni sulla propagazione dei segnali telegrafici lungo le linee.

b) Telefonia con fili - trasmettitori e ricevitori telefonici - apparecchi telefonici a batteria locale e centrale, commutatori manuali - principio dei commutatori automatici, telegrafia e telefonia simultanee - Cenni sulla propagazione delle correnti telefoniche lungo le linee, cenni sui circuiti con induttanza aggiunta, amplificatori termoionici.

c) Telegrafia e telefonia senza fili: oscillazioni prodotte dalla scarica di un condensatore, onde elettromagnetiche e loro propagazione nello spazio, esperienze di Hertz, antenne e loro funzione, vari tipi di esse, sistemi di trasmissione e di recezione con onde smorzate e con onde persistenti, telefonia senza fili, apparecchi utilizzati.

d) Linee aeree e cavi, linee aeree e norme costruttive - cavi aerei, sotterranei e sottomarini e norme di posa - materiali adoperati, loro costanti elettriche e meccaniche e metodi per misurarle, guasti nelle linee aeree e nei cavi e metodi per localizzarli, perturbazioni prodotte sui circuiti telegrafici e telefonici dai circuiti vicini e metodi impiegati per attenuarle.

B) *Contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.*

Concetto generale - legislazione italiana - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia; norme speciali per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Bilancio dello Stato con riguardo all'Amministrazione postale e telegrafica - Contabilità delle entrate, e delle spese dello Stato e dell'Amministrazione p. t. - Organi contabili e di controllo centrali e territoriali che presiedono ed attuano la gestione patrimoniale e finanziaria nell'Azienda dello Stato e delle poste e dei telegrafi - Servizio di tesoreria nell'Amministrazione dello Stato, custodia e movimento di fondi nell'Amministrazione postale-telegrafica. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti amministrativi e giudiziali. Contabilità extra bilancio dei vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali.

3° - *Matematiche.*

a) Algebra elementare: calcolo algebrico, equazioni di primo grado ad una incognita, sistemi di equazioni di primo grado a più incognite, discussione delle formule risolutive, equazioni di secondo grado ad una incognita, applicazione ai problemi di geometria, progressioni e logaritmi.

b) Geometria piana e solida; nozioni fondamentali, triangolo, quadrilatero, poligono, cerchio e loro proprietà, poliedri, cono, cilindro, sfera: loro proprietà; superfici e volumi.

c) Trigonometria piana, funzioni circolari, relazioni fra le linee trigonometriche di uno stesso arco, formule per l'addizione, la moltiplicazione e la divisione degli archi, risoluzione dei triangoli.

d) Algebra complementare; calcolo combinatorio; potenza del binomio e del polinomio; numeri complessi: forma trigonometrica, rappresentazione geometrica, operazioni, formula di Moivre; applicazione alle equazioni, binomi, determinanti, proprietà principali, applicazione alla risoluzione dei sistemi di equazioni di primo grado.

e) Nozioni fondamentali di geometria analitica, coordinate cartesiane e polari nel piano, rappresentazione dei luoghi geometrici, equazioni della retta, equazioni coniche delle curve di secondo grado.

f) Elementi di calcolo infinitesimale; infiniti e infinitesimi di diverso ordine; concetto di funzione a una o più variabili, derivate, differenziali, regole di derivazione, derivate delle funzioni più note, concetto di integrale, integrali immediati, metodo di integrazione per sostituzione e per parti, calcolo di facili integrali.

4° - *Elettrotecnica generale.*

a) Correnti alternative in circuiti presentanti resistenza, induttanza e capacità, dinamo e motori a corrente continua, alternatori e motori a corrente alternata, trasformatori, trasporto di energia, illuminazione elettrica.

b) misure di correnti, di tensioni e di potenze, misure di piccole, medie e grandi resistenze, misure di capacità e di induttanza.

5° (facoltativa) - Traduzione scritta di un brano dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane od in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca, greca moderna.

ESAME ORALE.

Oltre le materie delle prove scritte:

1° - Leggi e regolamenti:

Legislazione telegrafica e telefonica con o senza fili interna ed internazionale.

Ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.

Condutture elettriche per trasporto di energia - legge di espropriazione per causa di pubblica utilità - Regolamento di polizia stradale.

2° - Storia della colonizzazione dell'Africa Italiana.

3° - Ordinamenti politico-amministrativo-contabili dell'Africa Italiana.

4° Geografia politica ed economica dell'Africa.

5° - Radiotecnica (nozioni generali), costanti dei circuiti - Resistenze in alta frequenza - Effetto della pelle - Induttanza, capacità - Circuito semplice e circuiti accoppiati - Fenomeni di risonanza. Circuiti con costanti distribuite - Aerei - Linee di alimentazione in alta frequenza - Fili di Lecher - Valvola termoionica - Fenomeni di propagazione - Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici trasmittenti e riceventi. Principî e schemi. Modulazione - Cenni sulle misure radiotecniche. Misure di frequenza. Ondametri - Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Aerei direttivi - Sistemi a fascio - Moltiplicazione della frequenza. Applicazione della potenza - Radiogoniometria.

6° - Organizzazione dei servizi telegrafici.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

(3593)

Concorso a diciotto posti di geometra capo (grado 8°) nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1. 3. 1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli a diciotto posti di geometra capo nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 8°, gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciotto posti di geometra capo nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 8°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) geometri delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

2° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

3° diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

4° diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

5° diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome di maternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due ingegneri capi del genio civile da designarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960,

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(3594)

Concorso a trenta posti di primo geometra (grado 9°) nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a trenta posti di primo geometra nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 9°, gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a trenta posti di primo geometra nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 9°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che, entro i termini del presente bando, si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) geometri delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

2° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054;

3° diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

4° diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

5° diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

c) geometri dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 9° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione generale del personale — entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte e quella orale riguarderanno le seguenti materie:

1) Compilazione di relazioni.

2) Aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad un'incognita; geometria elementare piana e solida, frazioni trigonometriche, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

3) Compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto.

4) Istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici.

5) Modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi.

6) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

8) Nozioni sugli ordinamenti politico-amministrativo-contabili delle Colonie; ordinamenti delle opere pubbliche delle Colonie e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

9) Nozioni elementari di statistica.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materia attinente ai servizi dell'Amministrazione coloniale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento. Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci da assegnare per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina, da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(3595)

Concorso per titoli a cinquanta posti di ufficiale capo (grado 9°), a sessantotto posti di ufficiale di 1ª classe (grado 10°), a cento posti di ufficiale di 2ª classe (grado 11°), e a cento posti di ufficiale di 3ª classe (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 13 luglio 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire concorsi per titoli a 50 posti di ufficiale capo (grado 9°), a 68 posti di ufficiale di 1ª classe (grado 11°) e a 100 posti di ufficiali di 2ª classe (grado 11°) e a 100 posti di ufficiale di 3ª classe (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo *C*):

a) per 50 posti di ufficiale capo (grado 9°);
b) per 68 posti di ufficiale di 1ª classe (grado 10°);
c) per 100 posti di ufficiale di 2ª classe (grado 11°);
d) per 100 posti di ufficiale di 3ª classe (grado 12°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati di ruolo del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi — dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) impiegati postelegrafici di 3ª categoria assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, numero 129, ed impiegati di 3ª categoria pure assunti in base alle norme predette che dimostrino di avere esercitato mansioni riflettenti servizi postali e telegrafici delle Colonie, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile degli aspiranti.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

c) di un funzionario del ruolo direttivo postale e telegrafico, di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina, da parte dei candidati dichiarati vincitori, in Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1102589) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1 —